



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **486** del **24 APR. 2024**

Convenzione attiva tra ASST Nord Milano e Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione a favore del P.O. "Città di Sesto San Giovanni".

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – *"al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione"*;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione – al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti - ha attribuito al Direttore Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000, che prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da Dirigenti Medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a

- pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
 - la DGR n. XI/7013 del 13.09.2022, che promuove la stipula di convenzioni tra gli Enti pubblici del SSR al fine di assicurare l'apporto di personale qualificato agli Enti Pubblici del SSR che presentano difficoltà di reclutamento di personale;
 - la DGR n. XII/1514 del 13.12.2023 "*Approvazione delle Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale*" che fornisce indicazioni per una migliore gestione del personale sanitario;

Vista la nota prot. n. 9244 del 06.03.2024 acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST Nord Milano ha chiesto la disponibilità alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori alla stipula di una convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione a favore del P.O. "Città di Sesto San Giovanni";

Dato atto che:

- la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino;

Dato altresì atto che con nota prot. n.8162 del 03.04.2024, acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori dava la propria disponibilità ad effettuare 10 turni diurni e feriali al mese di 6 ore presso il Presidio di Sesto San Giovanni alla tariffa oraria di € 120,00;

Considerato che l'attività di cui all'oggetto sarà erogata alle condizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 di cui al testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'attività di consulenza in oggetto, relativamente all'attività resa fuori orario di lavoro, è disciplinata dall'art. 4.5.2. lett. a) del Regolamento dell'Attività Libero professionale Intramuraria (ALPI) della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, approvato con decreto n. 498 del 31.08.2023;

Evidenziato che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori tratterà dai proventi relativi all'attività di consulenza per l'esecuzione delle prestazioni di anestesia e rianimazione le quote di cui all'allegato 1 "Composizione tariffa libera professione" del Regolamento sopracitato previste per "Convenzioni con servizi sanitari di altro Ente o Ente del comparto (art. 4.5.2 lett. a)";

Precisato che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale Dirigente Medico interessato che svolge l'attività fuori orario di lavoro;



Ritenuto, di definire in capo al Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. del 08/04/2003, n. 66;

Ritenuto, altresì, di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Nord Milano per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione prestata da parte del personale Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Rianimazione, dipendente della Fondazione San Gerardo dei Tintori, a favore dei pazienti che afferiscono al P.O. "Città di Sesto San Giovanni" a decorrere dal 01.05.2024 e fino al 31.12.2025, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

Stabilito che il ricavo annuo presunto, pari a € 86.400,00, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)" – art. 89-91 CCNL 2019-2021, all'atto dell'emissione delle relative fatture;

Precisato che, a fronte dei ricavi annui stimati di € 86.400,00 derivanti dall'attività resa fuori orario di lavoro, i costi diretti sostenuti dalla Fondazione, definiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto n. 498 del 31.08.2023, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 68.878,25
--	-------------

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 89 -91 CCNL 2019-2021 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Considerato pertanto che ne deriva un primo margine, pari a € 17.521,75, che sarà destinato come di seguito indicato:

quota Fondazione IRCCS	€ 9.676,80
quota fondo di perequazione	€ 3.836,16
Quota fondo PTA	€ 383,62
Quota fondo legge Balduzzi	€ 3.625,17

totale primo margine € 17.521,75

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Nord Milano per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione, da parte del personale Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Rianimazione, dipendente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a favore dei pazienti che afferiscono al P.O. "Città di Sesto San Giovanni" a decorrere dal 01.05.2024 e fino al 31.12.2025, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il personale Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Rianimazione ad espletare l'attività di consulenza fuori orario di lavoro, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di lavoro che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento per l'attività libero professionale come precisato in premessa;
- 3) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;
- 4) di dare atto che il ricavo annuo complessivo presunto, pari a € 86.400,00 derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, resa fuori orario di lavoro, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)" – art. 89-91 CCNL 2019-2021, all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- 5) di stabilire che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione le quote di cui all'Allegato 1 "Composizione tariffa libera professione" del Regolamento sopracitato previste per "Convenzioni con servizi sanitari di altro Ente o Ente del comparto (art. 4.5.2 lett. a)";
- 6) di stabilire altresì che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale interessato che svolge l'attività fuori orario di lavoro;
- 7) di prendere atto che i costi diretti sostenuti dalla Fondazione per la realizzazione dell'attività in oggetto, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 68.878,25
--	-------------



da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 89-91 CCNL 2019-2021 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

- 8) di dare atto che, per l'attività svolta fuori orario di lavoro, ne deriva un primo margine pari a € 17.521,75 che sarà in tal modo destinato:

quota Fondazione IRCCS	€ 9.676,80
quota fondo di perequazione	€ 3.836,16
Quota fondo PTA	€ 383,62
Quota fondo legge Balduzzi	€ 3.625,17
totale primo margine	€ 17.521,75

- 9) di definire in capo al Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
- 10) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 11) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi



Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

4861

del 24 APR, 2024

Convenzione attiva tra ASST Nord Milano e Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione a favore del P.O. "Città di Sesto San Giovanni".

Il Responsabile del Procedimento;

Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing: Dott.ssa Roberta Mazzoli

Visto di conformità economica

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco

Copia non utilizzabile per fini legali

Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e l'ASST Nord Milano, per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione a favore del P.O. "Città di Sesto San Giovanni" dell'ASST Nord Milano.

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA 09320420962), con sede legale in viale Matteotti n. 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona del dott. Tommaso Russo, Direttore Generale e Legale Rappresentante, in atto rappresentato dal Responsabile f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, avv. Anna Bricchi che, con deliberazione n. 87 del 26.01.2024 è stata delegata alla sottoscrizione della presente convenzione

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza (appresso denominata "Fondazione") con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, P.IVA 12698710964, in atto rappresentata dal Direttore Generale dott. Silvano Casazza delegato, ai sensi della deliberazione del CdA n. 17 del 27.03.2023, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione

PREMESSO

- che il P.O. "Città di Sesto San Giovanni" dell'ASST Nord Milano ha la necessità di acquisire personale Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività presso detto Presidio, resa precaria da una contingente carenza di Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione in organico;
- che la Fondazione si è resa disponibile ad assicurare la propria collaborazione mettendo a disposizione idoneo personale Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Rianimazione;
- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con Legge di Conversione 8 novembre 2012, n. 189;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da Dirigenti Medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 Area Sanità prevede che l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, possa essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- la DGR n. XI/7013 del 26 settembre 2022, promuove la stipula di convenzioni tra gli Enti pubblici del SSR al fine di assicurare l'apporto di personale qualificato agli Enti Pubblici del SSR che presentano difficoltà di reclutamento di personale;
- la DGR n. XII/1514 del 13.12.2023 "Approvazione delle Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale" fornisce

indicazioni per una migliore gestione del personale sanitario;

- le Parti, in coerenza con i principi di cui sopra concordano per l'espletamento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e rafforzare e migliorare l'offerta al cittadino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori autorizza il personale Dirigente Medico dipendente a rapporto esclusivo in servizio presso la S.C. Anestesia e Rianimazione, ad effettuare l'attività di collaborazione in argomento, come specificato di seguito:

- il personale medico che opererà nell'ambito della collaborazione dovrà attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Città di Sesto San Giovanni", concordate con il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione della Fondazione;
- il personale medico coinvolto dovrà effettuare turni diurni e feriali dalla durata di 6 ore/turno presso il P.O. "Città di Sesto San Giovanni";
- l'attività in oggetto sarà espletata senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Rianimazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;
- detto impegno è quantificabile, in via indicativa, per la durata della convenzione, in circa n. 10 turni al mese;
- al Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Città di Sesto San Giovanni" dell'ASST Nord Milano, compete la verifica dell'attività complessivamente svolta dai Dirigenti Medici dipendenti della Fondazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 maggio 2024 al 31 dicembre 2025. Ciascuna delle Parti

potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo finalizzato tra le Parti interessate.

Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 3 – Prestazioni - compensi

L'ASST Nord Milano, per la predetta attività di collaborazione, riconoscerà alla Fondazione, la tariffa oraria pari ad Euro 120,00, nel rispetto di quanto previsto nella DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 Allegato 2.

Art. 4 – Rendicontazione -- fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la l'ASST Nord Milano e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Ai fini dell'emissione della fattura l'ASST Nord Milano provvederà a trasmettere mensilmente, alla Fondazione, una distinta, dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, le date ed i relativi orari delle prestazioni rese dal personale medico dipendente della Fondazione nel periodo considerato.

L'ASST Nord Milano provvederà, inoltre, al versamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

Art. 5 – Assicurazioni

L'ASST Nord Milano dichiara che le prestazioni fornite dai Dirigenti Medici interessati nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo, rientrano nella copertura RCT Aziendale.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, pertanto, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

Art. 6 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e di ogni altra normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, oltre che dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, come di volta in volta applicabili.

I dati personali e particolari raccolti dalle Parti saranno, pertanto, trattati per le sole finalità strettamente connesse e strumentali alla stipula, alla gestione ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati da ciascun contraente in qualità di Titolare autonomo nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR.

I dati personali e particolari saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, e saranno osservati tutti gli obblighi derivanti dal GDPR nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di Dati Personali.

ASST Nord Milano, in qualità di Titolare, procederà alla nomina dei dirigenti medici come Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati durante la stipula del presente accordo saranno trattati unicamente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. "b" del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Art. 8 – Codice di Comportamento e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle Parti sono tenuti ad osservare.

Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Sottosezione P.I.A.O.) pubblicato nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 9 – Disposizioni finali

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono regolate esclusivamente dal presente atto, restando escluso, pertanto, qualsiasi accordo perfezionato direttamente con il personale autorizzato ad effettuare le prestazioni stesse.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle norme del codice civile vigenti.

Art. 10 – Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente quello di parte convenuta.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Sesto San Giovanni, _____

per ASST Nord Milano

Il Responsabile f.f. S.C. Affari Generali e Legali
delegata con deliberazione n. 87 del 26.01.2024
(avv. Anna Bricchi)

per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Per delega ai sensi della deliberazione CdA n. 17 del 27.03.2023
Il Direttore Generale
(Dott. Silvano Casazza)

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.